

esempio, degli ufficiali che domandano il permesso di un anno. Perchè durante quest'anno non percevano stipendio, pensate voi che sieno eligibili? No certamente.

Che se noi ammettessimo che lo stipendio è assolutamente necessario per rendere ineligibile, ne verrebbe che un impiegato il quale conservando il suo impiego rinunziasse allo stipendio, diverrebbe eligibile per questo solo fatto; tesi questa che non si può ragionevolmente sostenere.

Ora io vedo che il consigliere Bellono è precisamente in tal condizione.

Il signor Bellono è consigliere d'appello, ha rinunciato provvisoriamente allo stipendio: ed esso non ne ha scapitato, come di già notammo, perchè il municipio di Torino l'ha largamente compensato di siffatta rinunzia.

L'argomento poi che mi pare più valido, è, che non bisogna far dire alla legge più di quanto essa realmente dice.

Se la legge avesse inteso di stabilire che per i funzionari in aspettativa si richiede uno stipendio, non avrebbe statuito che ogni impiegato in aspettativa è assimilato ad un funzionario in attività.

La legge ha considerato che gli impiegati in aspettativa continuano ad essere vincolati al Governo; e perciò gli ha ragguagliati a quelli in servizio. Volle che gl'impiegati potessero entrare nella Camera sino ad un dato numero; e formò a tal uopo le categorie di quelli che avessero ad essere esclusi.

A quest'ultima categoria appartiene l'avvocato Bellono; io credo quindi che le conclusioni della Commissione non si possano adottare.

**POLO, relatore.** L'onorevole deputato Moia, prendendo a combattere le conclusioni dell'ufficio, osservava che l'assegno fatto dal Consiglio delegato della città di Torino, e sanzionato dal Consiglio comunale, presenta tutti i caratteri di un vero stipendio; anzi andò più avanti, ed affermò che il medesimo rappresenta un compenso per la perdita dello stipendio che percepiva il signor Bellono come avvocato dei poveri.

Per ovviare a quali osservazioni, credo che abbia in prima a stabilire che nelle regole ordinarie d'interpretazione si debba andare a ritento col criterio della *persuasione*, che spesso non solo non è logico, ma pure pericoloso.

Ed egli oppone, a senno mio, una semplice presunzione, quando al testo chiaro e preciso della deliberazione del Consiglio delegato di Torino vuole affiggere un'idea che non traspare dai termini con cui è redatta, l'idea cioè d'un vero stipendio assegnato sotto il velame di altra oscura e non ben definita ragione; dacchè chiara e precisa sia la formola in quella deliberazione usata, non ad altro cioè la somma essere stata stanziata al sindaco, che per *le spese indispensabili al suo decoro, e per altre minute spese, atti di beneficenza, ecc.*

Premesse le quali considerazioni, soggiungerò che molto meno si potrebbe supporre che il Consiglio delegato abbia voluto dare al sindaco quest'assegno in compenso dello stipendio che perdeva per aver lasciato il posto di avvocato dei poveri; imperocchè l'avvocato Giorgio Bellono si trovava ancora avvocato dei poveri al febbraio 1850, mentre invece l'assegno stanziato dal Consiglio delegato porta precisamente la data del 25 novembre 1849, alla qual epoca nessuno, cred'io, pensava ancora che potesse l'avvocato Bellono rinunciare al posto di avvocato dei poveri, per assumere il carico di sindaco di Torino.

L'onorevole deputato Moia, passando da questa ad altra difficoltà, toccava all'argomento della posizione dell'avvocato Bellono nell'ordine giudiziario, volendo cioè considerarlo ancora come impiegato in aspettativa.

Osserverò primieramente che anche qui, per stabilire se realmente l'avvocato Bellono sia o no in aspettativa, giova ricorrere allo stesso regio decreto, col quale gli vengono conservate le prerogative di titolo, grado ed anzianità. Ora questo decreto non contiene alcuna espressione che possa riferirsi all'aspettativa in cui si vorrebbe fosse stato collocato l'avvocato Bellono.

Dunque dallo stesso regio decreto già emerge che realmente all'avvocato Bellono non compete veruno stato di aspettativa. In secondo luogo è noto che quando un impiegato viene trasferito dallo stato di attività a quello di aspettativa, egli ritiene un soldo proporzionato al servizio, da lui prestato allo Stato. Quindi è che agli impiegati in aspettativa si conserva od il terzo o la metà dello stipendio, secondo che più o meno lungo fu il tempo dai medesimi consacrato al pubblico servizio. Invece l'avvocato Bellono non conserva alcuna retribuzione per i servizi prefati quale avvocato dei poveri.

Ma voglio andare più innanzi e provare più chiaramente che il cavaliere Bellono non è un impiegato in aspettativa.

Lo stato di aspettativa mantiene l'impiegato nell'ordine degli impieghi in modo che la sua posizione non cambia se non per rapporto all'esercizio o non esercizio delle sue funzioni, continuando sostanzialmente ad avere la qualità che prima aveva, e le incompatibilità cui prima andava soggetto. Ora l'avvocato Bellono, a malgrado del titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello, si trovò tuttavia, pel regio decreto menzionato, in tale condizione da sottrarsi a quelle incompatibilità, cui prima lo legava la sua qualità effettiva. Ed infatti, se prima nella sua qualità di avvocato dei poveri e consigliere d'appello, non poteva, a termini delle norme legali in vigore, esercire il ministero dell'avvocatura, il poté dopo, come il può e il fa in oggi liberamente, avendo anzi il medesimo prestato in quest'anno stesso il giuramento davanti i magistrati per tale effetto; dunque questo fatto solo evidentemente di per sé comprova che è fuori della cerchia degli impiegati non che effettivi, ma pur solo in aspettativa.

Dunque l'avvocato Bellono non può considerarsi quale impiegato dell'ordine giudiziario in aspettativa, non può nemmeno ritenersi per impiegato amministrativo ineleggibile; epperò, come relatore dell'ufficio che invalidò la elezione, io mantengo le prese conclusioni.

**SICCARDI, ministro di grazia e giustizia.** Siccome veggo porsi in discussione la validità della elezione del signor avvocato Bellono per un dubbio sorto dalla presente sua condizione dirimpetto alla magistratura, io che non posso dare un voto sulla validità della elezione medesima, perchè non ho l'onore di essere deputato, credo tuttavia di adempire un dovere, somministrando alla Camera tutti gli schiarimenti per me possibili, onde porla in grado di giustamente apprezzare quella sua condizione, e trarne le conseguenze legali per lo scioglimento della questione, che è ad essa sottoposta.

Il signor avvocato Bellono, come tutti sanno, copriva la carica di avvocato dei poveri, ed aveva inoltre il titolo, il grado e l'anzianità di consigliere di appello, quando io fui chiamato a parte del Ministero. Poco stante egli fu eletto sindaco della capitale.

Giudicò egli stesso, che le due attribuzioni, se non di diritto, certamente di fatto, erano assolutamente inconciliabili: domandò quindi le sue dimissioni dalla qualità di avvocato dei poveri, e fu surrogato.

Non ostante i sentimenti di stima che mi era avvenuto di concepire per l'onorevole avvocato Bellono in occasione delle relazioni che contrassi con esso lui allorchè io aveva l'onore